



PROVVEDIMENTI APPROVATI

Modalità di costituzione di startup innovative in forma di Srl con firma digitale

CIRCOLARI, PARERI E RISOLUZIONI

Chiarimenti dell'Agencia delle dogane sulla compilazione del DAU

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

Onere probatorio nelle operazioni infragruppo con società estere

Dichiarazioni del terzo non sufficienti ai fini probatori

Liquidazione di redditi soggetti a tassazione separata

Legittimità dell'accertamento nell'Iva di gruppo

GIURISPRUDENZA DI MERITO

Nullità dell'avviso di accertamento per difetto della delega di firma

Obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento ai fini dell'imposta di registro

Modalità di costituzione di startup innovative in forma Srl con firma digitale

Ministero dello sviluppo economico – Decreto direttoriale del 1 luglio 2016

È stato pubblicato il decreto direttoriale del 1 luglio 2016 (di seguito, il “Decreto”) con il quale sono state approvate le specifiche tecniche per poter trasmettere l’atto costitutivo e lo statuto delle startup innovative costituite senza l’intervento di un notaio, nella forma di società a responsabilità limitata, ai sensi dell’art.4, comma 10-*bis* del dl 24 gennaio 2015, n.3. In particolare, il Decreto prevede che:

- gli atti costitutivi e gli statuti devono essere redatti e sottoscritti con firma digitale di tutti i soci, avvalendosi della piattaforma startup.registroimprese.it;
- al fine di attuare la procedura di autoliquidazione delle imposte, l’atto costitutivo è registrato avvalendosi della funzionalità “registrazione” presente nella piattaforma;
- l’atto costitutivo e lo statuto (provvisi degli estremi di registrazione) sono trasmessi:
 - (i) nella sezione ordinaria, tramite una pratica di comunicazione unica all’ufficio del registro delle imprese competente per territorio;
 - (ii) nella sezione speciale, secondo le modalità ordinarie previste dall’art.25 del dl 18 ottobre 2012, n.179;
- le disposizioni contenute nel Decreto acquistano efficacia il 20 luglio 2016 al fine di consentire alle *software house* di adeguare i propri programmi alle nuove disposizioni.

[torna su](#)

Chiarimenti dell’Agenzia delle dogane sulla compilazione del DAU

Agenzia delle Dogane – Nota del 7 luglio 2016, n.70662

L’Agenzia delle dogane ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla definizione di esportatore di cui all’art.1, punto 19, del Regolamento delegato (UE) della Commissione del 28 luglio 2015, n.2446. L’Agenzia delle dogane, in particolare, ha chiarito che l’esportatore deve essere stabilito nell’Unione europea e che ove tale soggetto non sia ivi stabilito debba nominare un rappresentante doganale che agisca per suo conto. Inoltre, la stessa Agenzia ha chiarito che, fino alla data di implementazione o di aggiornamento dei sistemi informatici:

- nella fase transitoria, il nome, l’indirizzo e il numero EROI (utilizzato per l’identificazione degli operatori economici) del soggetto stabilito in un Paese terzo che esporta merci dall’UE, può essere indicato nella casella 2 del documento amministrativo unico (“DAU”), come soggetto speditore, a condizione che la dichiarazione doganale di esportazione sia presentata da un rappresentante doganale stabilito nell’Unione che operi in rappresentanza indiretta e che, in qualità di dichiarante nonché esportatore, sia indicato nella casella 14 del DAU;
- nel caso di cui sopra, il rappresentante indiretto nella qualità di dichiarante stabilito nell’Unione assume tutti gli obblighi ed adempimenti richiesti per il regime dichiarato e risponde delle eventuali violazioni di legge connesse con l’esportazione;
- il soggetto terzo non stabilito nell’UE, pur non essendo qualificabile come esportatore, può essere considerato come speditore e in quanto tale indicato nella casella 2 del DAU;
- nell’ipotesi di esportazione di merce acquistata nell’UE con resa delle merci con clausola “ex-works”(o franco fabbrica) e trasporto a cura o nome dell’acquirente di un Paese terzo, il cessionario non può assumere la veste di esportatore e deve nominare un rappresentante doganale indiretto stabilito nella UE per la presentazione del DAU;
- nella casella 2 del DAU come esportatore sarà quindi indicato il codice EORI del venditore UE, che realizza, ai fini Iva, la condizione di cui all’art.8, lett.b) del Decreto Iva, ossia una cessione all’esportazione con trasporto o spedizione fuori dall’UE a cura del cessionario non residente.

[torna su](#)

Onere probatorio nelle operazioni infragruppo con società estere

Corte di Cassazione – Sentenza del 30 giugno 2016, n.13387

La Corte di Cassazione ha chiarito che in materia di controllo sui prezzi di trasferimento, in caso di operazioni infragruppo intercorse con società estere controllate o controllanti di cui all'art.76 del dpr 22 dicembre 1986, n.917, l'onere probatorio gravante sull'Amministrazione finanziaria termina con il fornire la prova della esistenza della operazione infragruppo e della pattuizione di un corrispettivo inferiore al valore normale di mercato, comprensivo della più grave ipotesi della assenza di corrispettivo. Inoltre, la stessa Corte ha chiarito che non è necessario che l'Amministrazione finanziaria fornisca la prova che l'operazione infragruppo sia priva di una valida giustificazione economica. Secondo la Corte, pertanto, il contribuente che intende contrastare la pretesa impositiva dell'Amministrazione finanziaria deve fornire la prova che il corrispettivo convenuto, ovvero la mancanza dello stesso per l'operazione infragruppo, corrisponda ai valori economici che il mercato attribuisce a tali operazioni.

[torna su](#)

Dichiarazioni del terzo insufficiente ai fini probatori

Corte di Cassazione – Ordinanza del 28 giugno 2016, n.13366

La Corte di Cassazione ha chiarito che le dichiarazioni rese da un solo soggetto, che afferma di avere emesso fatture per operazioni inesistenti, non dimostrano, senza il conforto di ulteriori elementi di prova, la bontà della pretesa dell'Amministrazione finanziaria nei confronti della società indicata come beneficiaria dei documenti falsi. Secondo la Corte, infatti, le dichiarazioni rese da un soggetto terzo hanno valenza solo se supportate da adeguati elementi di riscontro quali, ad esempio, le risultanze contabili e bancarie.

[torna su](#)

Liquidazione di redditi soggetti a tassazione separata

Corte di Cassazione – Sentenza del 22 giugno 2016, n.12927

La Corte di Cassazione ha chiarito che in tema di riscossione delle imposte, è obbligo dell'Amministrazione finanziaria, in esecuzione dell'art.6, comma 5, della legge 27 luglio 2000, n.212 (cd. "Statuto dei diritti del contribuente") comunicare al contribuente l'esito dell'attività di liquidazione di cui all'art.36-bis del 29 settembre 1973, n.600, relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata. Secondo la Corte, infatti, l'omissione di tale comunicazione determina la nullità del provvedimento di iscrizione a ruolo, indipendentemente dalla presenza, o meno, di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.

[torna su](#)

Legittimità dell'accertamento nell'Iva di gruppo

Corte di Cassazione – Sentenza del 18 maggio 2016, n.10207

La Corte di Cassazione ha chiarito che in tema di Iva di gruppo, l'attività di accertamento eseguita dall'Amministrazione finanziaria nei confronti di una società controllante è legittima anche se il credito è sorto in capo alla controllata. Secondo la Corte, infatti, l'attività di controllo dell'Amministrazione finanziaria deve essere esercitata nei confronti del soggetto fiscale sul quale ricadono gli obblighi di dichiarazione ed a favore del quale matura il diritto ad ottenere il rimborso o la compensazione dell'eccedenza detraibile in merito alla complessiva posizione

fiscale del gruppo, ai sensi dell'art.5 del Decreto del Ministero delle finanze del 13 dicembre 1979, n.11065. Secondo la Corte, inoltre, tale attività di accertamento sulla controllante è del tutto autonoma e non sussidiaria rispetto a quella esercitabile sulle dichiarazioni delle singole società controllate.

[torna su](#)

GIURISPRUDENZA DI MERITO

Nullità dell'avviso di accertamento per difetto della delega di firma

Commissione Tributaria Provinciale di Catania - Sentenza del 31 maggio 2016, n.6543/02/2016

La CTP di Catania ha chiarito che è nullo l'avviso di accertamento per difetto di sottoscrizione di cui all'art.42, comma 1 del dpr 29 settembre 1973, n.600 se, a seguito della contestazione della firma da parte del contribuente, l'Amministrazione finanziaria non esibisca i documenti dai quali si attesti la delega di firma del soggetto che ha sottoscritto l'atto. Secondo la Commissione, pertanto, alla mancanza di allegazione del documento probatorio, il Giudice tributario non può provvedere neppure d'ufficio, poiché lo stesso non può avvalersi dei poteri istruttori attribuitigli per legge per sopperire ad un onere che grava sulla parte in causa.

[torna su](#)

Obbligo di motivazione degli atti impositivi ai fini dell'imposta di registro

Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sentenza del 30 maggio 2016, n.4757/09/2016

La CTP di Milano ha chiarito che gli atti impositivi emessi dall'Amministrazione finanziaria devono essere motivati e, quindi, devono mettere in condizione il contribuente di comprendere le imposte che la stessa Amministrazione richiede. Secondo la Commissione, infatti, la mancata indicazione nella motivazione dell'atto di elementi necessari, come nel caso di specie l'omessa indicazione nell'avviso di liquidazione della maggiore imposta di registro della aliquota d'imposta e dell'imponibile sul quale va a gravare la stessa, comporta la nullità dell'atto impositivo.

[torna su](#)

Fonti

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

dott. Alessandro Pinci

dott. Diego Annarilli

dott. Flavio Notari

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 21 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 8077 527
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Stradone Porta Palio, 76
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it